

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**N° 96**

OGGETTO: Addizionale IRPEF anno 2012. Proposta al Consiglio Comunale.

SETTORE: Bilancio - Finanze
IL DIRIGENTE DI SETTORE Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012 F.to Dott. Giuseppe Bi Biase
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012 F.to Dott. Giuseppe Di Biase
IL SEGRETARIO GENERALE Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012 F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno **duemiladodici** , il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Nicoletta LOMUSCIO	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito, a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449, come modificata dall'art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998 n. 191, nell'ambito del vasto progetto di riforma fiscale in senso federalista, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 1999;
- tale tributo ha una struttura binaria, nel senso che, oltre ad una parte che sarà fissata dal Governo centrale, con equivalente riduzione delle aliquote del tributo erariale, disciplinata dall'art. 1, comma 2, del decreto menzionato, prevede una quota la cui istituzione e quantificazione - come previsto dal comma 3 - è rimessa all'autonoma ed esclusiva decisione degli Enti locali;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissata nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali;

Preso atto che: l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13.08.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'addizionale comunale irpef, reintroducendo così dal 2012 la possibilità per i Comuni di tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'irpef, dalla legge statale, secondo criteri di progressività;

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto:

- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 - con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24/02/2012, che ha previsto l'ulteriore differimento, per gli enti locali, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione anno 2012, al 30/06/2012;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2012, che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.187 dell'11 agosto 2012 che ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente anno;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di incrementare l'aliquota nella misura di 0,40 punti percentuali arrivando al limite massimo stabilito dalla norma di 0,80 punti percentuali, per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014, anche per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per il 2012, a fronte di un taglio lineare di trasferimenti statali concretizzatisi nel corrente anno 2012, come tra l'altro pubblicato sul portale <http://finanzalocale.interno.it/ser/riduzioni/puglia>, pari ad € 1.337.000,00;

Fatto presente che il mancato aumento dell'addizionale comunale irpef renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi, in particolare si ripercuoterebbe negativamente nel settore dei servizi sociali e di quelli alla cittadinanza;

Ritenuto pertanto necessario dover stabilire nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, del Dirigente del Settore Finanze. espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in base all'istruttoria condotta in tal senso dal capo servizio ragioneria e tributi;
- il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. Determinare**, per l'anno 2012, l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;
- 2. Proporre** al Consiglio Comunale, al fine dell'adozione della relativa deliberazione, la variazione in aumento al limite massimo di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'IRPEF e che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2012 e documenti allegati oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare i servizi sociali alla cittadinanza;
- 3. Allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- 4. Dichiarare**, previa separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.